



COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO

Città Metropolitana di Milano

AREA 3

Ordinanza Sindacale n. 9 del 05/09/2025

OGGETTO: PROVVEDIMENTI URGENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLA DIFFUSIONE DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI PER CASO CHICUNGUNYA

IL SINDACO

Vista la nota della ATS Milano Città Metropolitana di Milano dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di Milano, prot. 13769 del 05/09/2025 della quale si recepiscono integralmente i contenuti, con la quale viene segnalato un caso di infezione da Chikungunya in persona domiciliata nel Comune di Pessano con Bornago;

Visto il "Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025";

Considerato che:

- la febbre da virus Chikungunya è una malattia virale acuta trasmessa da zanzare del genere Aedes, come la Aedes albopictus (c.d. zanzara tigre);
- è necessario adottare misure per combattere e contenere la presenza dell'insetto vettore sul territorio, al fine di prevenire la diffusione della malattia;
- nella suddetta nota di ATS Milano Città Metropolitana di Milano si chiede di attuare i seguenti interventi previsti dal citato P.N.A. e come di seguito indicati:
 - a) adulticida;
 - b) larvicida;
 - c) di bonifica ambientale (rimozione dei focolai larvali in giardini, orti, cortili, terrazzi o balconate, attraverso una capillare ispezione "porta a porta" delle abitazioni presenti nell'area interessata);

Appurato che l'area di intervento interessa le vie di cui all'allegato facente parte integrante ed inscindibile del presente provvedimento;

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre;

Vista l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025";

Vista la circolare del Ministero della Salute n. 14836 del 18 maggio 2018 recante "Piano Nazionale di Sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare invasive (Aedes sp.) con particolare riferimento ai virus Chikungunya, Dengue e Zika – 2018 e il Piano Nazionale per la Sorveglianza, la Prevenzione e Risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025;

Visto l'art. 344 del T.U. delle Leggi Sanitarie (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265) e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 50 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Vista la necessità di avviare tempestivamente gli interventi di controllo del vettore sia su area pubblica che privata al fine di combattere e contenere la presenza dell'insetto vettore sul territorio e quindi prevenire la diffusione della malattia;

Rilevata la necessità di collaborazione da parte dei privati per l'accesso ad aree e spazi esterni di loro proprietà (cortili, piazzali, giardini, ecc.);

Considerato che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile e urgente al fine di eliminare e/o comunque prevenire pericoli per l'incolumità pubblica e favorirne la miglior tutela della salute;

Vista la legge 23.12.1978, n. 833 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto, inoltre, l'art. 7 bis del D.Lgs.18.08.2000 n. 267, come modificato dal D.L. n. 50/2003 convertito dalla Legge n. 116/2003, in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, secondo la procedura previste dalla L. n. 689/1981 s.m.i.;

Al fine di combattere e contenere la presenza dell'insetto vettore sul territorio e quindi prevenire la diffusione della malattia,

DISPONE

la disinfestazione con insetticidi, tramite interventi sia adulticidi che larvicidi sia su suolo pubblico che nelle proprietà private, dell'area, come individuata nella planimetria allegata ed in particolare nel raggio di 200 mt dal sito di esposizione individuato in via Falcone e Borsellino (nello specifico nelle vie e aree delimitate dal perimetro indicato nell'allegata planimetria), che inizierà orientativamente tra il 05/09/2025 e il 06/09/2025 indicativamente dalle ore 22:00 alle 5:00, salvo maltempo, fino a conclusione e salvo diverse disposizioni successive;

ORDINA

A TUTTI i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive e in generale a tutti coloro che abbiano l'effettiva disponibilità di aree aperte o abitazioni nelle aree specificate in narrativa quanto segue:

1. **DI PERMETTERE**, in caso di necessità, l'accesso degli addetti alla disinfestazione (Ditta Tecman s.r.l.) per l'effettuazione dei trattamenti larvicidi, adulcidi;
2. **DI EFFETTUARE** la bonifica ambientale, procedendo allo svuotamento/rimozione dei piccoli contenitori che sono i focolai larvali rimovibili e che sono presenti in giardini, orti, cortili, terrazzi o balconate, attraverso una capillare ispezione "porta a porta" delle abitazioni presenti nell'area interessata. A ciò va accompagnata l'informazione alla popolazione sui comportamenti da adottare per evitare la proliferazione delle larve della zanzara (la cosiddetta lotta anti-larvale);
3. **DI CHIUDERE** le finestre durante gli interventi di disinfestazione in aree stradali, che inizierà orientativamente nella notte tra il 05/09/2025 e il 06/09/2025 indicativamente dalle ore 22:00 alle 5:00, salvo maltempo, fino a conclusione e salvo diverse disposizioni successive.

Tutti i suddetti interventi andranno replicati in caso di pioggia.

ORDINA INOLTRE

1. DI ATTENERSI a quanto prescritto dagli addetti alla attività di rimozione dei focolai larvali per evitare che tali focolai abbiano a riformarsi;

1. DI AFFIGGERE la copia della presente ordinanza negli spazi di ingresso dei corpi scala delle proprie abitazioni;

2. DI ADOTTARE le seguenti precauzioni:

- a. Non sostare nell'area durante l'esecuzione del trattamento;
- b. Le abitazioni dove viene collocato il presente atto devono tenere chiuse porte e finestre durante il periodo indicato di disinfestazione;
- c. Non lasciare all'aperto cibi o altre sostanze commestibili;
- d. Non lasciare stesi all'aperto panni o altri indumenti;
- e. Provvedere ad un accurato lavaggio prima del consumo di frutta e verdura che dovesse essere stata esposta al trattamento;
- f. Tenere gli animali domestici in ambienti chiusi e rimuovere eventuali abbeveratoi posti all'aperto;
- g. in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone;
- h. all'aperto utilizzare repellenti cutanei per uso topico, indossare indumenti di colore chiaro che coprano la maggior parte del corpo.

AVVERTE

- ☞ che la Polizia Municipale e tutte le forze di Polizia sono incaricate dell'esecuzione e della verifica sul rispetto della presente ordinanza e, in caso negativo, di procedere alla stesura del verbale d'inadempienza all'ordinanza, determinando l'applicazione di **sanzione amministrativa pecuniaria**, compresa tra € 25,00 ed € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.L.vo 267/2000 s.m.i., così come disposto dal comma 1 dell'art. 16 della legge n. 689/1981, fatto salvo gli interventi che potranno essere effettuati in via sostitutiva direttamente dal Comune;
- ☞ che, il Sindaco si riserva la facoltà di provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

DISPONE

- che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza, all'accertamento ed all'erogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Municipale, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- la notifica della presente ordinanza nelle forme di legge;
- al Comando di Polizia Municipale e al Servizio Tecnico di assistere gli operatori della disinfestazione nelle procedure di accesso alle proprietà private qualora necessario;
- al Responsabile Area 3 di coordinare le operazioni effettuate dalla ditta incaricata;
- il Comune, in caso di mancato rispetto di quanto previsto nella presente ordinanza, si riserva la facoltà di provvedere direttamente, rivalendosi per le spese sostenute e quant'altro, nei confronti dei responsabili delle opere stesse;
- che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante affissione all'albo pretorio on-line per tutto il tempo di validità del provvedimento.

DISPONE inoltre

- Che la presente Ordinanza sia trasmessa ai seguenti soggetti:
 - ✘ al Comandante della Polizia Locale;
 - ✘ al Comando Stazione Carabinieri di Carugate;
 - ✘ all'Ufficio Tecnico Comunale;
 - ✘ all' ATS Milano Città Metropolitana di Milano, Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, SC Igiene e Sanità Pubblica;
- Di incaricare gli Agenti della Forza Pubblica per far osservare la presente Ordinanza.

INFORMA

- ✘ che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano nel termine di 60 giorni dalla notificazione (D.lgs. 2 luglio 2010 n.104), oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (d.P.R. 24 novembre 1971).
- ✘ che la presente ordinanza deve anche intendersi quale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai soggetti portatori d'interessi qualificati ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e successivi della legge n. 241/1990 s.m.i;

- * che ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 il Responsabile del Procedimento è l'arch. Alessandro Valli, Responsabile Area 3;

IL SINDACO
Dott. Alberto Villa

Il presente documento informatico è stato firmato digitalmente ed è conservato nel sistema di gestione documentale, in conformità alle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, approvato con D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005.

Area interessata dall'ordinanza

